

## CONVENZIONE QUADRO

tra:

la **Scuola Normale Superiore di Pisa** (di seguito indicata come "Scuola" o "Parte"), con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n.7 (C.F.80005050507), rappresentata dal Prof. Salvatore Settis, domiciliato per la carica presso la Scuola medesima, che alla presente interviene in qualità di Direttore e legale rappresentante *pro-tempore*,

E

il **Consorzio Interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia Nord-orientale** (cod. fisc. ...., P.IVA.....), con sede in Casalecchio di Reno (BO) (in seguito indicato come CINECA) rappresentato dal Prof. Mario Rinaldi, presidente

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART.1

1.1 Le parti si impegnano reciprocamente a collaborare nello studio, analisi e progettazione di metodologie applicate a sistemi VR (Virtual Reality) e GRID applicate ai Beni Culturali e in particolare alla visualizzazione e alla modellazione di complessi monumentali e archeologici.

1.2 Nell'ambito delle finalità di cui al comma precedente, le parti si impegnano a:

- a) proseguire nello sviluppo di nuove metodologie integrate basate su un approccio opensource;
- b) collaborare alla progettazione di una piattaforma opensource per l'editing, il trattamento e la pubblicazione di dati geografici e culturali all'interno di sistemi di realtà virtuale off-line e on-line;
- c) giungere all'ottimizzazione ed al trattamento dei dati attraverso strumenti aperti di dati acquisiti sul campo con strumentazione avanzata e utilizzabili in sistemi di realtà virtuale.

1.3 In particolare il CINECA si impegna concedere l'accesso e l'uso dell'infrastruttura GRID al personale della SNS impegnato nelle attività di cui alla presente convenzione.

## ART.2

2.1 Le parti realizzeranno la collaborazione nello spirito dello scambio delle relative conoscenze di carattere tecnico-scientifico. L'attività di studio e ricerca sarà effettuata presso i locali della SNS, del CINECA e nei luoghi all'uopo necessari. Ai laboratori ed ai locali di ciascuna parte potrà accedere il personale dell'altra che collabora alle attività di cui alla presente convenzione.

2.2 La SNS designa quale referente scientifico della presente convenzione il dr. Benedetto Benedetti, ricercatore presso il Laboratorio per l'Analisi, ricerca, tutela, tecnologia ed economia del patrimonio culturale; Il CINECA designa il dr. .... quale referente scientifico della presente convenzione.

2.3 I referenti scientifici redigeranno un report analitico semestrale da mettere a disposizione di entrambe le istituzioni sullo stato di avanzamento.

## ART.3

3.1 Per ogni iniziativa e/o attività con finalità applicative della presente convenzione il CINECA e la SNS potranno stipulare appositi contratti specifici che, fermo restando le disposizioni previste dalla presente convenzione, regolamenteranno nel dettaglio il caso specifico.

## ART.4

4.1 La presente convenzione ha la durata di due anni dalla data della stipula ed è escluso la proroga o il rinnovo taciti.

4.2 Ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, previa apposita comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte anche a mezzo fax. Il recesso produce effetti dopo trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

## ART.5

5.1 Ciascuna parte sosterrà direttamente gli eventuali costi derivanti dalle attività svolte dalla stessa, in quanto dalla presente convenzione non conseguirà alle parti alcun onere finanziario.

## ART.6

6.1 I risultati delle degli studi e delle ricerche compiuti in virtù della presente convenzione saranno di proprietà comune delle parti, in ragione di un mezzo ciascuna. Resta salva la titolarità esclusiva dei diritti morali dell'autore o inventore, ai sensi delle vigenti normative di settore. Le parti decideranno di comune accordo scritto le forme e modalità di eventuale sfruttamento economico e/o di tutela.

6.2 Le parti potranno utilizzare disgiuntamente i risultati degli studi e delle ricerche compiute per pubblicazioni e saggi nonché per ogni altra iniziativa editoriale.

6.3 Le parti (ivi inclusi i segni distintivi delle medesime) non potranno essere citate in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere citate a scopi pubblicitari.

6.4 Ciascuna delle parti si impegna (per sé e per il proprio personale) a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico di pertinenza dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.

#### ART.7

7.1 Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

7.2 Il personale di entrambe le parti contraenti e' tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di igiene e sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 5 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

7.3 Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

7.4 Gli obblighi previsti dall'art.7 del D.Lgs. 626/94 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura

ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante (art.2 del D.M. 363/98); tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

#### ART.8

8.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

#### ART.8

9.1 La presente convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata in duplice originale (uno per ciascuna parte), è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 N.131. L'imposta di bollo sui documenti contrattuali è a carico del CINECA.

Pisa, \_\_\_\_\_

Bologna, \_\_\_\_\_

La SCUOLA NORMALE SUPERIORE

CINECA

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

(Prof. Salvatore Settis)

(Prof. Mario Rinaldi)